

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 luglio 2026

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di luglio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **831** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, PREVISTI DALLA L.R. 5/2026. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2026/2028. Modificazioni di leggi regionali” di seguito denominata “Legge”, che dispone al Titolo II, Capo VI, l’erogazione di un contributo straordinario per l’anno 2026, una tantum, alle cooperative sociali operanti nel territorio della Valle d’Aosta, a fronte dei maggiori oneri economici, derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario e assistenziale, educativo e inserimento lavorativo, sostenuti dalle stesse;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 15 maggio 2026 “Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale della Regione e al programma dei lavori pubblici per il triennio 2026/2028, per l’applicazione della l.r. n. 5 del 28 aprile 2026 recante “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2026-2028. Modificazioni di leggi regionali.”;
- richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, che prevede che la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, negli ambiti di rispettiva competenza, i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale.

Evidenzia che l’articolo 25, comma 6, della “Legge” prevede che la Giunta regionale definisca, mediante la predisposizione di apposite disposizioni applicative, ogni ulteriore requisito e aspetto di dettaglio, anche procedimentale, necessario per l’accesso ai contributi previsti dalla “Legge”, ivi compresi le modalità e i termini per l’espletamento dell’istruttoria, al fine di fornire ai potenziali beneficiari le indicazioni necessarie per l’accesso ai contributi di cui trattasi, nonché le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

Precisa che la data di apertura della presentazione delle domande di contributo sarà comunicata mediante apposita notizia pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle misure in favore degli enti cooperativi.

Specifica che le domande di contributo dovranno essere presentate dalle cooperative sociali interessate entro e non oltre il termine perentorio del 31 agosto 2026.

Evidenzia che si rende necessario stabilire che il procedimento di concessione dei contributi in argomento si concluda entro 70 giorni dalla data di avvio dello stesso.

Riferisce che i contributi in argomento sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti “de minimis”.

Specifica che la U.O. Aiuti di stato, bollettino ufficiale e biblioteca giuridica interna con nota prot. n. 10403, in data 13 luglio 2026 ha espresso parere positivo in merito alla conformità della presente deliberazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, come previsto dalle procedure approvate con deliberazione n. 717, in data 26 giugno 2026.

Propone, pertanto, di approvare le disposizioni applicative elaborate dai competenti uffici come da documento allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che la Dirigente della Struttura sviluppo della cooperazione e dell'artigianato di tradizione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II, Capo VI della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2026-2028. Modificazioni di leggi regionali” come dettagliate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che la data di apertura della presentazione delle domande di contributo sarà comunicata mediante apposita notizia pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alle misure in favore degli enti cooperativi;
- 3) di stabilire che le domande di contributo dovranno essere presentate dalle cooperative sociali interessate entro e non oltre il termine perentorio del 31 agosto 2026;
- 4) di stabilire che il procedimento di concessione dei contributi in argomento si concluderà entro 70 giorni dalla data di avvio dello stesso;
- 5) di prenotare, per l’anno 2026, per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II, Capo VI della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2026-2028. Modificazioni di leggi regionali.”, la spesa complessiva di euro 30.000 (trentamila/00) sul capitolo U0029405 “Contributo straordinario a favore delle cooperative sociali per il sostegno dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 5 marzo 2024” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2026/2028 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ANNO 2026, UNA TANTUM, A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI PER IL SOSTEGNO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE DELL'ANNO 2024, PREVISTI DAL TITOLO II, CAPO VI DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2026, N. 5 "PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER IL TRIENNIO 2026/2028. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI".

ARTICOLO 1 BENEFICIARI E REQUISITI

1. I contributi straordinari per l'anno 2026, una tantum, di cui al Titolo II, Capo VI della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028. Modificazioni di leggi regionali", sono concessi alle cooperative sociali operanti nel territorio della Valle d'Aosta, per sostenere il ruolo sussidiario che esse svolgono nell'erogazione di servizi alla persona, alle famiglie, anche in situazioni di difficoltà, all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e, più in generale, alla promozione del benessere collettivo in collaborazione con le pubbliche amministrazioni, al fine di concedere un ristoro a fronte dei maggiori oneri economici derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 5 marzo 2024, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al Titolo II, Capo VI della "Legge" le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che, alla data del 30 aprile 2025:
 - a) risultino regolarmente iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico della cooperazione), nella categoria "cooperative sociali";
 - b) abbiano avuto almeno un contratto in esecuzione con una pubblica amministrazione operante nel territorio della Valle d'Aosta, in essere al 1° gennaio 2024;
 - c) abbiano applicato ad almeno un dipendente a tempo indeterminato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui al comma 1;
 - d) non abbiano beneficiato dei contributi di cui al titolo III, capo III della l.r. 22/2025.
3. Sono, in ogni caso, esclusi dal contributo i consorzi di cooperative sociali qualora anche solo una delle singole cooperative sociali consorziate che lo costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui alla "Legge".
4. La cooperativa sociale richiedente deve avere una sede operativa o un'unità locale¹ in Valle d'Aosta alla data del 30 aprile 2025, come risultante da visura camerale.
5. Non sono ammissibili ai contributi di cui alle presenti disposizioni applicative le attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le attività di produzione primaria di prodotti agricoli.
6. Se la cooperativa sociale richiedente è attiva sia in uno dei settori esclusi di cui al comma 5, sia in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del

¹ Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile a contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

regolamento (UE) n. 2023/2831 o svolge attività in altri settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831, i contributi possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui sopra non beneficino dei contributi di cui alle presenti disposizioni applicative.

7. La cooperativa sociale non deve essere in stato di scioglimento volontario né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori, al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché in fase di concessione e erogazione dello stesso.

ARTICOLO 2 DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi a fondo perduto della “Legge” sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.
2. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per “impresa unica”. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis” si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti.
3. L'importo del plafond “de minimis” disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA).
4. Qualora la concessione di nuovi aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'importo dell'agevolazione al fine di restare entro i massimali previsti, in applicazione del comma 4 dell'articolo 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

ARTICOLO 3 INTENSITÀ DI AIUTO

1. I contributi straordinari di cui al Titolo II, Capo VI della “Legge” sono determinati nella misura massima di euro 800 per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato assunto dalla cooperativa sociale beneficiaria alla data del 30 aprile 2025 con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, delle presenti disposizioni applicative.
2. L'importo massimo concedibile a ciascuna cooperativa sociale beneficiaria non può in ogni caso essere superiore a euro 15.000.
3. Qualora l'importo totale dei contributi richiesti, risultante dalle domande presentate alla data del 31 agosto 2026, ecceda gli stanziamenti di bilancio previsti dalla “Legge”, l'ammontare concedibile per ciascun dipendente è rideterminato, in riduzione, proporzionalmente alle risorse disponibili, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta su apposita modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Regione, deve essere presentata dal legale rappresentante della cooperativa sociale richiedente o da un suo delegato, completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni

necessarie ai fini del suo corretto inoltro.

2. La domanda deve essere inviata alla Struttura regionale competente tramite PEC all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, **a partire dalla data pubblicata sul sito istituzionale della Regione e, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 31 agosto 2026.**
3. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Ogni cooperativa sociale richiedente può presentare una sola domanda di contributo. Le cooperative che hanno beneficiato del contributo di cui al titolo III, capo III della l.r. 22/2025 non possono presentare domanda.
5. In applicazione degli articoli 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e 25 della "Legge", i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 11 delle presenti disposizioni applicative.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) documento d'identità del legale rappresentante della cooperativa sociale richiedente;
 - b) eventuale delega per la presentazione della domanda e documento d'identità del delegante e del delegato;
 - c) verbale, completo in tutte le sue pagine, sottoscritto ed estratto dal Libro verbali, con cui il consiglio di amministrazione delibera di presentare domanda di contributo e di conferire, al legale rappresentante della cooperativa sociale richiedente, mandato per la presentazione della stessa;
 - d) un contratto di esecuzione, alla data del 30 aprile 2025, con una pubblica amministrazione operante nel territorio della Valle d'Aosta, in essere al 1° gennaio 2024;
 - e) copia dei contratti stipulati, datati e sottoscritti con i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti alla data del 30 aprile 2025 con il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di cui all'art. 1, co. 1 delle presenti disposizioni, dichiarati in sede di presentazione della domanda e utili ai fini della determinazione del contributo. Si precisa che l'invio delle comunicazioni obbligatorie (CO) non sarà preso in considerazione ai fini della verifica del requisito;
 - f) elenco in formato Excel, con indicazione dei nominativi (nome e cognome) e dei codici fiscali dei dipendenti per i quali la cooperativa sociale richiede il contributo;
 - g) il modello di dichiarazione relativa all'individuazione del titolare effettivo debitamente compilato e sottoscritto;
 - h) il modello di dichiarazione sostitutiva antimafia, debitamente compilato e sottoscritto.

ARTICOLO 5 DICHIARAZIONI E IMPEGNI

1. La cooperativa sociale richiedente è tenuta a fornire le seguenti informazioni nella domanda di contributo:
 - a) i dati identificativi;
 - b) di essere iscritta al Registro imprese così come risultante da visura camerale;
 - c) di essere iscritta nel Registro regionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico della cooperazione), nella categoria "cooperative sociali", alla data del 30 aprile 2025;
 - d) di avere la sede operativa o un'unità locale in Valle d'Aosta, alla data del 30 aprile 2025;
 - e) di essere "attiva" al Registro imprese prima dell'erogazione del contributo, salvo i casi di attività stagionale;
 - f) la data di chiusura dell'esercizio finanziario della cooperativa sociale;
 - g) di essere piccola, media o grande impresa, conformemente alla normativa europea di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
 - h) in merito alle attività ammesse al beneficio degli aiuti ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, oggetto delle presenti disposizioni:
 - h.1) che la cooperativa sociale richiedente opera solo in settori economici ammissibili a finanziamento,
o, in alternativa
 - h.2) che la cooperativa sociale richiedente opera anche in settori esclusi, tuttavia, disponendo di un sistema di separazione delle attività o separazione contabile, assicura che gli aiuti ricevuti non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione;
 - i) la presa d'atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - j) la presa visione dell'informativa, facente parte dell'istanza, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati e l'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione concedente, al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - k) che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), del Reg (UE) 2023/2831:
 - k.1) a monte o a valle, almeno un soggetto avente sede in Italia:
 - k.1.1) eserciti un'influenza dominante sulla cooperativa sociale richiedente, o la subisca, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima,
 - k.1.2) controlli in virtù di un accordo stipulato tra azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto dei soci della cooperativa sociale richiedente o viceversa la cooperativa sociale ne esercita il controllo,
o, in alternativa

- k.2) la cooperativa sociale richiedente non ha alcuna delle precedenti relazioni di controllo di cui sopra, né a monte né a valle, con nessuna altra impresa avente sede in Italia;
- l) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- m) di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni che regolano la concessione dei benefici contenute nel Titolo II, Capo VI della "Legge" e nelle disposizioni applicative approvate con deliberazioni della Giunta regionale;
- n) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. La cooperativa sociale richiedente o il suo delegato è tenuto ad attestare nella domanda di contributo, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione:
- a) di aver avuto, alla data del 30 aprile 2025, almeno un contratto in esecuzione con una pubblica amministrazione operante nel territorio della Valle d'Aosta, in essere dal 1° gennaio 2024;
- b) di aver applicato, alla data del 30 aprile 2025, ad almeno un dipendente a tempo indeterminato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 1, comma 1 delle presenti disposizioni applicative;
- c) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- d) di non aver beneficiato dei contributi di cui al titolo III, capo III della l.r. 22/2025;
- e) di essere iscritto alla c.d. white list della Prefettura competente (la Questura per la Valle d'Aosta), qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento anche di una sola delle attività riportate nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, elenco soggetto ad aggiornamento a mezzo decreto da parte del Ministero dell'Interno;
- o, in alternativa,
- di non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto (ove applicabile);
- f) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- g) di non essere in stato di scioglimento volontario né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori, al momento della presentazione della domanda di contributo;
- h) essere in regola con l'obbligo di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui all'articolo 1, comma 101 della l. 213/2023;

- i) di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento.
3. La domanda deve contenere, pena la revoca, anche parziale, del contributo concesso, i seguenti impegni:
- a) mettere a disposizione della Struttura regionale competente ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata;
 - b) comunicare alla Struttura regionale competente qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante, entro 30 giorni dalla stessa, ai fini della concessione del contributo.

ARTICOLO 6 ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il responsabile del procedimento di concessione dei contributi, di cui alla “Legge” è il dirigente della Struttura competente in materia di cooperazione.
2. La concessione dei contributi viene effettuata previa verifica:
 - a) dell'assenza di cause di decadenza o infiltrazioni mafiose per importi che oltrepassano la soglia prevista dalla specifica normativa;
 - b) della regolarità contributiva tramite DURC per le agevolazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti;
 - c) del rispetto di eventuali prescrizioni specifiche in materia di aiuti di stato, nonché la registrazione nei pertinenti registri dell'aiuto.
3. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria di ammissibilità da concludersi nel termine massimo di 30 giorni a partire dal 1° settembre 2026, giorno successivo al termine previsto dalla presentazione delle domande di contributo, al fine di verificare la regolarità della presentazione della domanda e la completezza della documentazione, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla “Legge” e dalle presenti disposizioni.
4. Qualora la domanda risulti essere incompleta e/o irregolare negli elementi e/o nelle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione alla cooperativa sociale, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora la cooperativa sociale non ottemperi a quanto richiesto, entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Al termine dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta, alla società cooperativa sociale richiedente e, successivamente, adotta, entro 30 giorni, il provvedimento di concessione del contributo. In caso di esito negativo, per insussistenza dei requisiti previsti dalla “Legge” e dalle presenti disposizioni applicative, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla cooperativa sociale richiedente, concedendo, tramite una comunicazione di preavviso di rigetto, un termine perentorio di 10 giorni per fornire le proprie osservazioni. Decorso il predetto termine, in mancanza di osservazioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento adotta, entro 30 giorni, il provvedimento di diniego e lo comunica immediatamente alla cooperativa sociale richiedente.
5. Nel caso in cui la cooperativa sociale richiedente abbia dichiarato la presenza di un numero

superiore di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto al numero effettivamente comprovato dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 6, il dirigente della Struttura competente, ridetermina in riduzione l'importo del contributo richiesto, in fase di adozione del provvedimento di concessione.

6. Nel caso in cui la cooperativa sociale, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, deve inviare istanza di rinuncia tramite PEC. Nel caso in cui la rinuncia sia formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il responsabile del procedimento dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non erogato.

ARTICOLO 7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura regionale competente in materia di cooperazione.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata previa verifica:
 - a) della conferma della regolarità contributiva tramite DURC (se ci sono inadempienze, l'importo corrispondente viene trattenuto e versato agli enti previdenziali);
 - b) del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

ARTICOLO 8 CUMULO

1. I contributi sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato.
2. I contributi sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
3. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

ARTICOLO 9 CONTROLLI

1. La Struttura regionale competente in materia di cooperazione può disporre in qualsiasi momento controlli e ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni applicative, nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dalla cooperativa sociale beneficiaria ai fini della concessione del contributo.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui sopra, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso a ogni documentazione necessaria.
3. L'attività di controllo sulla veridicità dei dati autocertificati dalla cooperativa sociale beneficiaria, attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l'accesso ai contributi, sarà effettuata su un campione minimo del 90% delle domande liquidate e nei casi di ragionevole dubbio.

ARTICOLO 10 REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento qualora la cooperativa sociale beneficiaria:
 - a) non rispetti gli impegni di cui all'articolo 5, comma 3, delle presenti disposizioni applicative;
 - b) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
 - c) perda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla "Legge";
 - d) formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) e c) comporta l'obbligo di restituzione, entro 60 giorni, dell'importo del contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 1, lettera d), l'importo da revocare è limitato al contributo concesso.
3. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, oltre agli interessi legali dovuti, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
4. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca, fatta salva l'ipotesi di rateizzazione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 11 SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la società cooperativa beneficiaria, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, lettera b), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1*bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679, è individuata nel Titolo II, Capo VI, della "Legge", che ha previsto contributi straordinari per l'anno 2026, una tantum, alle cooperative sociali.
2. Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI_privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.
4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda presentata per l'accesso alla “Legge” e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
5. I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
6. Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
7. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
8. L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.